

REG\_CCT

Prot. 0005723 del 15/12/2011



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Vicepresidente**

**Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti**

Via Vannetti, 32 - 38100 Trento

Tel. 0461492600 - Fax 0461492601

e-mail: [ass.lavoripubblici@provincia.tn.it](mailto:ass.lavoripubblici@provincia.tn.it)

Trento, 7 dicembre 2011

Prot. n. D202/2011/721463- LL

Spett.le

**CONSORZIO DEI COMUNI  
TRENTINI**

Via Torre Verde, 23

38122 TRENTO

***OGGETTO: Modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205:  
ulteriori indicazione operative per la gestione dei centri di raccolta di  
cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5.***

Con propria circolare n. prot. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10 di data 20 maggio 2010 sono state fornite le indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni introdotte con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, di modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, che introducono una nuova modalità di gestione dei centri in recepimento del d.m. 8 aprile 2008.

Con successiva nota di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877, formulata ad integrazione della precedente circolare, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine alle procedure attuative del disposto di cui al comma 3bis del novellato articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, nella parte in cui si evidenzia la possibilità per gli enti gestori della raccolta di avvalersi del regime semplificato del decreto ministeriale 8 aprile 2008 con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale.

Successivamente nella Gazzetta ufficiale del 10 dicembre 2010, n. 288 è stato pubblicato il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 - recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti - con il quale sono state apportate importanti modifiche alla parte quarta del Codice dell'ambiente.

Alla luce di quanto sopra premesso, con la presente si provvede a riportare in modo coordinato le disposizioni relative alla gestione dei centri di raccolta, sostituendo il contenuto

della circolare n. prot. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10 di data 20 maggio 2010. Restano inoltre ferme le indicazioni fornite con la precedente circolare integrativa prot. n. 290877/10-S131 del 7 ottobre 2010, in merito all'ipotesi in cui il CRZ inglobi il CRM, con l'avvertenza che deve ritenersi modificato il secondo trattino del punto "conferimento come centro di raccolta in regime di d.m. 8 aprile 2008" nel senso che non è più richiesta la compilazione del FIR (*formulario di identificazione* di cui all'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006) per il trasporto dei rifiuti assimilati, come di seguito precisato.

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni introdotte con il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, si formulano le seguenti indicazioni:

- 1) ai sensi dell'articolo 188 ter, comma 2, lett. e), del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, i soggetti gestori dei centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lett. mm), del medesimo decreto, come attuato dal d.m. 8 aprile 2008, non sono tenuti ad iscriversi al SISTRI<sup>1</sup>;
- 2) ai sensi del combinato disposto degli artt. 230, comma 5, e 188 ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei centri di raccolta si distinguono in:
  - a) rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi i disoleatori e le vasche a tenuta stagna presso i centri di raccolta. Tali rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva (acqua di prima pioggia CER 200306). I soggetti che svolgono l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 188 ter, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 152/2006, e sono tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 5 (cat. 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani) del medesimo decreto;
  - b) rifiuti provenienti da sversamenti accidentali. Il soggetto gestore del centro di raccolta si configura come produttore nel caso in cui si verifichi uno sversamento accidentale di rifiuti pericolosi nell'ambito dell'attività di raccolta (acque di processo CER 161001\*) sia esso intercettato mediante le apposite vasche a tenuta stagna o mediante

---

<sup>1</sup> È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 16 settembre 2011 la legge n. 148 del 14 settembre 2011 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari". L'articolo 6 della citata legge fissa il termine di entrata in operatività del SISTRI al **9 febbraio 2012** fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f -*octies* ), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2011 (**per le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno fino a 10 dipendenti il termine non può essere antecedente al 1 giugno 2012** e verrà definito nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52).


altri sistemi (materiali di assorbimento). In tal caso il soggetto gestore è tenuto a procedere alla richiesta di iscrizione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188 ter comma 10 del d.lgs. n.152/2006;

- 3) ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come attuato con d.m. 8 aprile 2008, la contabilizzazione dei rifiuti urbani in ingresso delle utenze non domestiche (escluso l'ente gestore della raccolta dei rifiuti urbani) si effettua mediante la compilazione dello schedario di cui all'allegato 1A del d.m. 8 aprile 2008. La contabilizzazione di tutti i rifiuti in uscita viene effettuata con la compilazione dell'allegato 1B del d.m. 8 aprile 2008. Gli schedari vanno tenuti in sito o presso la sede legale o operativa del soggetto gestore, in ogni caso disponibili all'ente di controllo che li richieda;
- 4) ai sensi dell'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 relativamente all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di enti ed imprese per l'attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti:
  - a) per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani effettuato direttamente da parte dei Comuni, gli stessi non devono essere iscritti all'Albo;
  - b) per quanto riguarda la raccolta e il trasporto da parte di enti ed imprese dei propri rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, per il conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del d.lgs. n. 152/2006, detti enti ed imprese non sono tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, in quanto la suddetta operazione non si configura come conferimento ad un impianto di recupero o smaltimento, bensì come fase dell'attività di raccolta di rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera o) del medesimo decreto. In coerenza con i principi di precauzione, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani vigila sulla corretta applicazione dei limiti di assimilazione, assicurando la tracciabilità del rifiuto conferito dalle utenze non domestiche;
- 5) ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, gli enti e le imprese non sono tenuti alla compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti per il conferimento dei propri rifiuti non pericolosi (assimilati agli urbani) presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006, come attuato con d.m. 8 aprile 2008. In tal caso gli enti e le imprese conservano sul mezzo copia del regolamento di assimilazione approvato dal gestore del servizio pubblico di raccolta, che determina i limiti di assimilazione quantitativa di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, 1-41/Leg. per l'ambito territoriale in cui ha sede l'ente o l'impresa o altra attestazione equivalente;
- 6) ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 viene garantito il servizio per il conferimento da parte delle utenze domestiche e delle utenze

non domestiche<sup>2</sup> (detentori finali, installatori e distributori) delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo n. 151/2005 presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm, del d.lgs. n. 152/2006 nei limiti del regolamento di assimilazione approvato dal gestore del servizio pubblico di raccolta ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, 1-41/Leg.;

- 7) per il conferimento dei rifiuti da apparecchiature di illuminazione (Allegato 1A Raggruppamento 5 del d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151) da parte delle utenze non domestiche, lo stesso è sempre ammesso indipendentemente dai limiti di assimilazione quantitativa e pertanto il conferimento dovrà essere regolato esclusivamente in base alle caratteristiche tecniche del centro di raccolta (spazi disponibili);
- 8) i soggetti gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani (Comuni, i Consorzi-azienda, le società di gestione dei servizi pubblici, nonché le Comunità di valle), comunicano annualmente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento i dati di cui all'articolo 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 relativi ai rifiuti urbani raccolti sul proprio territorio, compresi i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm), del d.lgs. n. 152/2006.

Distinti saluti.



dott. Alberto Pacher -

---

<sup>2</sup> L'articolo 3, comma 1, lett. o) del d.lgs. 151/2005 definisce "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (RAEE non domestici).